

**Regolamento didattico - parte normativa**  
**del Corso di Laurea Magistrale in**  
**COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, EDITORIA**  
**(COMMUNICATION, INFORMATION, PUBLISHING)**  
**Classe LM-19 - Informazione e sistemi editoriali**

**Emanato con DR Rep. n. 459/2017**

**Prot. n 94841/I/3 del 30.08.2017**

**Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di studio**

L'ammissione al Corso di laurea magistrale in Comunicazione, informazione, editoria è subordinata al possesso dei titoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge: diploma di laurea o diploma universitario triennale o titolo universitario straniero equipollente.

Tutti i candidati devono sostenere un colloquio individuale, che ha lo scopo di verificare la preparazione personale, oltre al possesso dei requisiti curriculari descritti di seguito, che costituiscono la condizione per l'ammissione al colloquio stesso.

Condizioni di ammissione al colloquio:

Possono accedere alla verifica della personale preparazione i laureati delle Classi n. 20 ex D.M. 270; n. 14 ex D.M. 509 e del precedente ordinamento quadriennale in Scienze della Comunicazione, della classe L01 Beni Culturali; L03 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; L5 Filosofia; L10 Lettere; L11 Lingue e culture moderne; L 12 Mediazione Linguistica; L 40 Sociologia; L 42 Storia.

I laureati in altre classi di laurea o con titolo universitario straniero equipollente sono ammessi alla verifica della personale preparazione, a condizione che abbiano acquisito almeno 60 cfu nei SSD di seguito indicati:

a. Tra i 15 cfu e i 25 cfu nei SSD: L-FIL-LET/12; L-LIN/01; L-LIN/04; L-LIN/07; L-LIN/12; L-LIN/14; L-LIN/21; L-OR/07; L-OR/12; L-OR/21; L-OR/22; L-FIL-LET/04; M-FIL/05

b. Tra i 35 cfu e i 45 nei SSD: L-LIN/03; L-LIN/05; L-LIN/06; L-LIN/10; L-LIN/11; L-LIN/13; L-LIN/21; L-OR/07; L-OR/12; L-OR/21; L-OR/22; L-OR/23; L-FIL-LET/09; L-FIL-LET/10; L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/14; L-FIL-LET/15; L-ART/01; L-ART/02; L-ART/03; L-ART/04; L-ART/05; L-ART/06; L-ART/07; M-STO/01; M-STO/02; M-STO/03; M-STO/04; M-STO/05; M-STO/08; SPS/02; SPS/03; SPS/04; SPS/05; SPS/06; SPS/07; SPS/08; SPS/09; SPS/10; M-DEA/01; M-GGR/01; M-GGR/02; M-PSI/01; M-PSI/05; M-PSI/06; M-PED/01; IUS/01; IUS/04; IUS/09; IUS/13; IUS/14; M-FIL/01; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/04; M-FIL/05; M-FIL/06; INF/01; ING-INF/05.

E' richiesta la competenza in ingresso di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, a livello B2.

La padronanza della lingua italiana, la conoscenza della lingua inglese o di altre lingue straniere sono verificate anche in sede di colloquio di ammissione.

Ai fini dell'ammissione, potranno essere valutati sia i programmi degli insegnamenti sostenuti, qualora essi siano riconducibili a più di un SSD, sia le certificazioni di competenza linguistica.

I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione nel rispetto dei principi di coerenza con le conoscenze e preparazione richieste per l'accesso al corso e di non obsolescenza delle conoscenze e competenze professionali acquisite.

#### Requisiti di ammissione al colloquio di studenti stranieri

Gli studenti in possesso di un diploma di laurea triennale (BA) conseguito all'estero sono ammessi se il loro percorso di studi è valutato coerente con il Corso di laurea magistrale e se il livello di competenza della lingua italiana che possiedono è adeguato (B2 o superiore). Lo studente deve essere in grado di comprendere, rielaborare e riferire autonomamente e sinteticamente in italiano discorsi scritti e orali, anche di tipo teorico e metadiscorsivo, nonché di raccogliere e selezionare informazioni pertinenti agli oggetti di studio. La conoscenza linguistica può essere attestata dal possesso di una certificazione riconosciuta (CELI, CILS, PLIDA, IT).

In assenza di una certificazione ufficiale, è possibile verificare il proprio livello di competenza attraverso il test online "Conoscenza della lingua italiana", a questo scopo predisposto e disponibile on line nel sito del Corso di laurea.

#### **Art. 2 Regole di mobilità fra gli indirizzi del Corso di studio. Piano di studio individuale**

Il piano didattico del Corso prevede l'articolazione in indirizzi come previsto dal Regolamento didattico - parte didattica.

Lo studente sceglie il percorso in sede di compilazione del Piano di studio individuale; potrà modificarlo all'atto della compilazione del Piano di studio dell'anno successivo, eventualmente collocando tra le scelte libere gli insegnamenti di indirizzo già sostenuti.

In sede di presentazione del Piano di studio individuale, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del Piano didattico, seguendo le modalità ivi indicate. Potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in sede di presentazione del Piano di studio individuale dell'anno successivo.

#### **Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche**

Il piano didattico si articola in corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni (anche in modalità e-learning), attività didattiche a piccoli gruppi, progetti, attività di studio individuale e di autoapprendimento, attività di tirocinio e stesura della tesi di laurea. Le attività formative sono predisposte affinché gli studenti possano acquisire la formazione culturale e professionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del corso, come indicato nel Piano didattico generale allegato al Regolamento didattico – parte didattica.

L'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, le altre attività formative, i crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti tenuti da professori o ricercatori di ruolo presso l'Ateneo, sono pubblicati sul portale del Corso ([www.unibg.it/LM-CIE](http://www.unibg.it/LM-CIE)) e sono soggetti a verifica annuale da parte del Consiglio di dipartimento.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondente all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 6 ore circa per le lezioni frontali e circa 19 ore dedicate allo studio individuale.

La lingua di insegnamento è prevalentemente l'italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, conferenze, seminari, interventi di docenti e/o docenti esterni che possono svolgersi in lingue diverse, nonché corsi di insegnamento in lingua inglese o in altre lingue straniere, anche sulla base di specifici programmi internazionali approvati dai competenti organi didattici.

#### Studenti stranieri

Dopo l'iscrizione al corso di laurea magistrale, lo studente con un livello B2 di conoscenza della lingua italiana è caldamente invitato a seguire i corsi di lingua italiana impartiti gratuitamente dal Centro italiano per stranieri della Università degli studi di Bergamo, al fine di migliorare la propria competenza. I corsi possono dar luogo a crediti riconoscibili come sovrannumerari o come scelta libera nel Corso di laurea magistrale.

#### **Art. 4 Frequenza e propedeuticità**

I corsi d'insegnamento non prevedono l'obbligo di frequenza. I tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria; nel caso in cui uno studente lavoratore sia impossibilitato a frequentare, si valuterà la possibilità di calendarizzare l'attività di tirocinio in modo da renderla compatibile con i permessi lavorativi o le ferie. La frequenza di seminari o laboratori predisposti da docenti del Corso nell'ambito dei propri insegnamenti potrà essere riconosciuta come parte della preparazione dell'esame o considerata una attività opzionale.

Le propedeuticità, ove sussistano, sono definite tenendo conto degli insegnamenti di base, dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti e dei percorsi del Corso. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica e vengono rese note nel Piano didattico generale e nei programmi dei corsi d'insegnamento.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei relativi vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

#### **Art. 5 Prove di verifica delle attività formative**

Il Piano didattico generale specifica le modalità di verifica del profitto: l'esame, con il relativo voto in trentesimi, e il giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) e la possibilità di effettuare prove intermedie sono indicate nel programma di ciascun corso d'insegnamento.

#### **Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente**

Lo studente può inserire nel Piano di studio individuale attività formative autonomamente scelte (corsi d'insegnamento o attività didattiche predisposte dall'Ateneo per cui sia previsto l'accreditamento) purché coerenti con il progetto formativo del Corso.

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Sono considerati coerenti gli insegnamenti attivati nei diversi percorsi del Piano didattico generale del Corso.

La proposta di altri corsi d'insegnamento sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio, previa presentazione di adeguate motivazioni da parte dello studente.

#### **Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio della stessa classe**

I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dal Piano didattico generale e in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Una volta effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, qualora lo studente risultasse aver acquisito ulteriori crediti, il Consiglio di Corso di studio potrà comunque riconoscerli, valutando ciascun caso sulla base delle affinità didattiche e culturali.

#### **Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di studio di diversa classe e in Corsi di studio internazionali**

I crediti formativi universitari acquisiti dallo studente in un Corso di studio di diversa classe possono essere riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare dell'attività formativa da riconoscere sia contemplato nel Piano di studio generale e previa verifica della congruità dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.

Anche i crediti formativi conseguiti in programmi di mobilità degli studenti o in Corsi di studio analoghi, attivi presso università straniere, sono riconoscibili qualora ricorrano le condizioni descritte sopra.

#### **Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extra-universitarie**

Relativamente alle conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché ad altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso (art. 5 comma 7 DM 270/2004) non sono riconoscibili crediti.

#### **Art. 10 Tirocinio**

Il Corso di studio prevede, secondo le procedure stabilite dal Regolamento tirocini, lo svolgimento del tirocinio formativo, che può svolgersi in Italia o all'estero. L'attività di tirocinio deve essere collegata al progetto formativo complessivo dichiarato dal Corso di studio e mira ad affinare il processo di apprendimento e formazione. Il tirocinio può anche concorrere alla preparazione della tesi di laurea.

Il riconoscimento di tirocini è disciplinato dal Regolamento di ateneo. In ogni caso sono riconosciute solo le attività alla cui progettazione abbia concorso l'Università degli studi di Bergamo o un altro ateneo, in caso di trasferimento, purché coerenti con il progetto formativo del Corso di studio.

#### **Art. 11 Esami soprannumerari**

In sede di presentazione del Piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio, entro il limite di 20 cfu. Lo studente può fare richiesta affinché rientrino nel calcolo della media di laurea.

#### **Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale**

La prova finale che consente il conseguimento della laurea magistrale consiste nella elaborazione di una tesi scritta o di una produzione multimediale (CD-Rom, audiovisivo ecc.), elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore; l'elaborato viene discusso in seduta pubblica.

La tesi, o la produzione multimediale, dovrà trattare un argomento proposto dallo studente e concordato con il relatore e dovrà essere attinente a uno degli insegnamenti inclusi nel piano didattico generale e di cui lo studente abbia superato la verifica. Potrà essere anche un approfondimento analitico e teorico di un'esperienza di tirocinio che proponga uno studio documentato e approfondito del tema prescelto.

Su espressa richiesta dello studente e con l'assenso del relatore, la tesi può essere redatta in una lingua diversa dall'italiano.

Il relatore, inoltre, propone la nomina di un correlatore, scelto tra i docenti dell'ateneo o fra studiosi esperti dell'argomento trattato nella prova di laurea; il correlatore può non appartenere all'ambito accademico e può essere di qualsiasi cittadinanza. Il correlatore potrà assistere il relatore nella fase di preparazione e elaborazione del lavoro dello studente.

Nel lavoro, che deve essere pienamente coerente con le finalità del Corso di studio e proporzionato al numero di crediti attribuiti alla prova (10 cfu), lo studente deve dimostrare padronanza metodologica, capacità di affrontare i problemi in modo autonomo e critico, capacità di reperire e fare uso di una bibliografia scientifica adeguata.

Il Corso di studio, per tramite del presidente, al momento della presentazione della richiesta di "assegnazione del titolo provvisorio e del relatore, accerta: a) la coerenza dell'argomento con gli obiettivi

formativi del corso; b) che almeno uno tra relatore e correlatore sia un docente appartenente al Collegio didattico del Corso di studio; c) che lo studente abbia sostenuto almeno un esame nel settore scientifico-disciplinare a cui è riconducibile l'argomento scelto per la tesi; d) che l'esame al cui settore scientifico-disciplinare va ricondotta la tesi, incluso nel piano di studio, non sia stato ancora superato esclusivamente nel caso in cui 1) lo studente intenda laurearsi nella sessione estiva o autunnale; 2) il relatore acconsenta alla scelta dell'argomento da parte del candidato prima che quest'ultimo abbia sostenuto l'esame.

### **A) Compiti del candidato**

Il candidato deve chiedere l'assegnazione del titolo provvisorio e del relatore compilando la domanda *Assegnazione titolo provvisorio e relatore*, pubblicata nella pagina del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione

<https://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/lettere-filosofia-comunicazione/prove-finali-e-tesi-di-laurea> (Regole generali)

La domanda deve precedere di almeno sei mesi la sessione di laurea, riportare la firma del relatore, l'indicazione dell'argomento o del titolo. Il presidente del Corso di studio consegnerà allo studente una copia firmata e ne tratterrà una seconda copia.

Le modalità di presentazione della domanda di ammissione all'esame di laurea e la documentazione necessaria sono pubblicate alla pagina <https://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/lettere-filosofia-comunicazione/prove-finali-e-tesi-di-laurea>

Una copia a stampa della tesi (o adeguato supporto nel caso di una produzione multimediale) deve essere consegnata al relatore e al correlatore almeno dieci giorni prima della data fissata nel Calendario didattico per la discussione.

L'eventuale rinuncia deve essere comunicata tempestivamente dallo studente laureando al Servizio studenti.

### **B) Referenti della tesi di laurea**

Almeno uno tra relatore e correlatore della tesi deve essere un docente appartenente al Collegio didattico del Corso di studio. Nel caso in cui l'argomento della tesi riguardi il contenuto di un tirocinio il relatore sarà preferibilmente il docente di riferimento del tirocinio.

Nel caso in cui un relatore cessi il rapporto istituzionale con l'Università degli studi di Bergamo, può mantenere l'impegno di referente della tesi di laurea fino a un anno solare dalla data di cessazione del rapporto; oltre tale scadenza, se la tesi non è ancora stata discussa, potrà partecipare come correlatore.

Il relatore ha il compito di concordare con lo studente l'argomento e il titolo della tesi di laurea, di seguirne la preparazione e la elaborazione.

In sede di esame di laurea, il relatore, prima, e il correlatore, poi, presentano alla Commissione giudicante le loro valutazioni riguardo all'elaborato.

### **C) L'esame di laurea**

La presentazione dell'elaborato di laurea da parte del candidato è preceduta o seguita dalla relazione del relatore e dalle osservazioni del correlatore; viene dunque esaminata e discussa dalla Commissione in forma plenaria. La Commissione formula quindi, riservatamente, la valutazione finale, espressa mediante la votazione in centodecimi. In seduta pubblica, il Presidente della Commissione proclama laureato il candidato dopo avergli attribuito il voto e conferito il titolo di studio.

#### **D) La Commissione dell'esame di laurea**

La Commissione di laurea e il relativo presidente sono nominati dal direttore del Dipartimento. Nessun membro deve risultare collocato a riposo, in aspettativa o in congedo per motivi che ne escludano la partecipazione alla seduta.

Le funzioni di presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal presidente del Consiglio di Corso di studio oppure dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

Le Commissioni sono composte da non meno di cinque membri sono costituite in maggioranza da professori di prima e di seconda fascia e da ricercatori del Dipartimento. Almeno un membro della Commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Possono inoltre far parte della Commissione i cultori della materia, di cui all'art. 13 comma 1, che svolgono il ruolo di correlatore; nonché altri docenti dell'ateneo o docenti a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.

Eventuali assenze e sostituzioni di membri della Commissione devono essere comunicate tempestivamente dagli interessati al Dipartimento, al Servizio studenti e al presidente della seduta di laurea. È compito del docente impossibilitato a essere presente concordare la sostituzione con un collega e con il presidente della seduta di laurea. Nel caso in cui la Commissione sia formata da un numero sufficiente di membri, il docente assente potrà concordare con il presidente la trasmissione di una relazione scritta che dovrà essere inviata al presidente stesso e al Dipartimento.

#### **E) La valutazione**

Il punteggio di base per la prova finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle varie attività formative, espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5).

Nel calcolo della media ponderata per la determinazione del punteggio di base, per la prova di laurea si tiene esclusivamente conto dei voti conseguiti dallo studente durante il Corso di studio magistrale.

I crediti acquisiti a seguito di esami sovranumerari eventualmente sostenuti, con esito positivo, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea, fino a un massimo di 20 cfu, previa richiesta dello studente al Servizio studenti all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame di laurea.

Per ogni studente, il Servizio studenti fornisce alla Commissione: il punteggio di base; l'indicazione del titolo dell'elaborato finale della laurea magistrale; il curriculum degli esami sostenuti (specificando quelli eventualmente effettuati all'estero) e le relative votazioni.

La Commissione, per la valutazione dell'elaborato finale di laurea magistrale e della discussione in sede di esame di laurea, potrà assegnare sino a un massimo di 8 punti oltre il punteggio di base, così da consentire agli studenti che abbiano una media non inferiore a 27,8/30 di conseguire la laurea a pieni voti.

Il voto minimo per il superamento dell'esame di laurea è sessantasei centodecimi. Il voto massimo è centodieci centodecimi; a tale voto, e solo all'unanimità, la Commissione può aggiungere la lode.

Nel caso di elaborati meritevoli di pubblicazione, su richiesta del relatore la Commissione, all'unanimità, può conferire la "dignità di stampa".

**Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati**

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 25.06.2013 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

IL RETTORE

F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini